



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 67	Del 03/03/2022
Località: Via Garibaldi, pressi civico, 75 - Divieti temporanei.	Per il giorno 06 marzo 2022.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la richiesta datata 21.02.2022, acquisita in atti di questo Comune al n. 11289 del 21.02.2022, presentata dalla Ditta G.E.S.I. S.c.a.r.l., con sede in Grosseto, per conto di Abbanoa Spa, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nella via Garibaldi, tratto dalla via Azuni/Lamarmora, fino al vico Solferino, per l'esecuzione di lavori urgenti di allaccio idrico fognario;

preso atto che la chiusura della strada è stata concordata con il Comando di Polizia Locale per il giorno 06 marzo 2022, dalle ore 08:00 fino a cessati motivi;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. nella via Garibaldi, tratto dalla via Azuni/Lamarmora, fino al vico Solferino, per il giorno 06 marzo 2022, dalle ore 08:00 fino a cessati motivi, per l'esecuzione dei lavori indicati in premessa, ai sensi del decreto Legislativo 285/1992 (Codice della Strada) e del Decreto del Presidente della Repubblica 495/1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione):
 - a) l'istituzione del divieto circolazione per tutte le categorie di veicoli;
 - b) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata su ambo lati dell'area interessata dai lavori;
 - c) è autorizzata la sosta e la circolazione dei veicoli strumentali all'esecuzione dei lavori;
 - d) i veicoli autorizzati di cui alla lettera c) che precede, devono essere in possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, es.: autorizzazioni necessarie per la circolazione dei veicoli, autorizzazione per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 e 75 Q.li;



COMUNE DI ORISTANO

- e) il traffico nella circostanza, a cura di operatori movieri della ditta esecutrice i lavori, verrà deviato nelle strade adiacenti idonee alla circolazione stradale;
 - f) la circolazione veicolare e pedonale verrà regolata tramite apposita segnaletica e con la presenza di operatori movieri, in numero adeguato, dotati dei dispositivi di segnalazione di alta visibilità stradale, munito di segni di riconoscimento e da personale di Polizia Locale, come prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e la normativa vigente sui cantieri stradali;
 - g) gli operatori movieri devono essere impiegati: almeno uno nella all'ingresso della Via Lamarmora, almeno uno nell'intersezione via Garibaldi/Lamarmora/Azuni, almeno uno nell'area di intervento;
 - h) la messa in sicurezza, con spazio dedicato rispetto all'area di cantiere, del passaggio dei pedoni, a norma con quanto previsto dal Codice della Strada e normativa vigente in materia;
2. facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
3. la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, in particolare dell'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico;
- prescrive:
1. l'obbligo all'impresa esecutrice dei lavori:
- a) dell'apposizione della prescritta segnaletica stradale, degli sbarramenti, dei dispositivi luminosi notturni come disposto dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione, dal disciplinare tecnico relativo agli schemi per il segnalamento temporaneo (Decreto del 10.07.2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. M6 del 26.09.2002), dal Decreto interministeriale 13.12.2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" regolamentazione della circolazione lungo il tratto stradale interessato dai lavori, nonché in modo da garantire uno spazio di avvistamento tra conducente di veicolo ed il segnale stradale, libero da ostacoli per una corretta visibilità;
 - b) di oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
 - c) di rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
 - d) di curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
 - e) delle delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale ;
 - f) di effettuare il servizio di sorveglianza del cantiere e garantire l'efficienza della segnaletica per tutta la durata dei lavori;
 - g) della recinzione, transennatura o altra segnalazione idonea, in prossimità dei lavori o in corrispondenza degli incroci vicini, necessaria ad evitare il transito di veicoli non autorizzati nelle aree di cantiere;
2. l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
3. lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con idoneo materiale;



COMUNE DI ORISTANO

4. l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
5. l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e l'art. 79 (*Visibilità dei segnali*) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
6. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento, a cura del richiedente e/o della Ditta esecutrice dei lavori;
7. che entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica e recinzioni stradali di propria competenza, è fatto obbligo, per quanto di rispettiva competenza, alla ditta esecutrice dei lavori e/o della direzione dei lavori e/o LL.PP. del Comune di Oristano, di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: comando.pm@comune.oristano.it: cro.poliziale@comune.oristano.it (telefoni 0783 212121 78396);
8. che negli interventi all'interno degli spazi adibiti a parcheggio a pagamento (stalli blu), l'esecutore dei lavori dovrà corrispondere il pagamento della tariffa direttamente alla ditta Concessionaria del Servizio: Ditta STOP con sede operativa in Via Mariano IV n. 13 - mail: oristano@the-park.it;
9. che durante il percorso per raggiungere il luogo dei lavori, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
10. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

1. che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
2. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
3. che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 03/03/2022

Istruttori: Uras - Sebis - Lentis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale